



COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA URBANA

approvato con delibera di C.C. nr. 32 del 28/11/2023

CAPO I

NORME GENERALI

Art.1 - Oggetto e scopi del regolamento.

1. Con il presente regolamento viene disciplinata l'attività della polizia urbana nelle seguenti materie:
 - a) Occupazione del suolo pubblico;
 - b) Pulizia di centri abitati e territorio comunale;
 - c) Decoro dei centri abitati;
 - d) Quietè pubblica;
 - e) Sicurezza nei centri abitati;
 - f) Attività commerciali;
 - g) Attività ambulanti.
2. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, la convivenza civile, l'uso e la conservazione del demanio comunale, compresi spazi e aree pubbliche, il corretto utilizzo delle aree private gravate da servitù di uso pubblico, la disciplina degli esercizi pubblici nonché la sicurezza pubblica, la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi con l'obiettivo di concorrere alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo socio-economico della popolazione.

Art.2 - Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento trova applicazione su tutto il territorio comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, Statali, Regionali, di Città Metropolitana di Venezia, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.
3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, con riferimento alle materie oggetto del regolamento stesso saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli Agenti di Polizia Municipale.

Art.3 - Incaricati della vigilanza.

1. Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco che a tal fine si avvale del personale dell'Ufficio di Polizia Locale e viene effettuato dagli Agenti di Polizia Locale e dagli altri agenti e funzionari di Polizia Giudiziaria di cui all'art.57 del Codice di Procedura Penale (es. CC. PS. GF. ecc.)
2. Le Guardie Particolari Giurate e gli Ispettori Ambientali di enti competenti per territorio o di società private legalmente riconosciute, se autorizzate e per quanto di propria competenza, possono cooperare con gli altri Ufficiali e Agenti per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla Polizia Locale.
3. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni.

Art.4 - Operazioni di Polizia Giudiziaria.

1. Nel procedere alle operazioni di Polizia Giudiziaria gli Agenti devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

CAPO II

COMMERCIO SU AREE PRIVATE E PUBBLICHE - ESERCIZI PUBBLICI

Art.5 - Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita

1. Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio, i pubblici esercizi ed i laboratori anche se non aperti al pubblico, debbono essere mantenuti costantemente puliti e adeguatamente illuminati secondo le proprie normative di riferimento. Nei locali sopra indicati non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'attività esercitata.

Art.6 - Esposizione di merci e prodotti all'esterno dei negozi.

1. Oltre quanto stabilito dal Regolamento di Igiene, le autorizzazioni di occupazione dello spazio pubblico e delle aree ad uso pubblico per esposizione di merci all'esterno di negozi possono essere concesse purché ciò non arrechi intralcio alla circolazione dei veicoli, dei pedoni e ai mezzi utilizzati da persone portatrici di handicap il tutto senza opere che modifichino lo stato dei luoghi. L' esposizione di prodotti alimentari potrà essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie di riferimento, con espositori con profondità massima di 100 cm rispetto l'ubicazione dell'edificio e con altezza massima di 80 cm almeno dal suolo e devono essere poste al riparo dall'esposizione dei raggi solari.

Art.7 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio.

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto su area privata di pertinenza del p.e. fermo restando il rispetto della normativa vigente ed in particolare per quelle sanitarie è subordinato a preventiva comunicazione al Comune.
2. Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del Regolamento OSAP che viene riportato nell'autorizzazione.
3. Le attività di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre le ore 23.00, salvo eventuali deroghe in occasione di sagre, feste paesane, ecc.
4. Ai tutti i pubblici esercizi è vietata la vendita per asporto di bevande con bottiglie in vetro.

Art.8 - Esposizione dei prezzi.

1. Fatti salvi gli obblighi e le esenzioni espressamente previste per talune merci dalle disposizioni di legge in vigore, chiunque espone merci in vendita al pubblico, deve indicarne il prezzo delle medesime e le altre caratteristiche previste dalla normativa vigente.

Art.9 -Esposizione di edicole - rivenditori di giornali.

1. L'esposizione di edicole e sommari da parte dei venditori di giornali e similari potrà avvenire usando appositi quadri da collocare in modo che non arrechino danno o intralcio alla circolazione di mezzi e pedoni, salvo diverse eventuali autorizzazioni.

Art.10 - Disposizioni riguardanti i negozi e gli ambulanti.

1. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi pubblici, chioschi, botteghe, laboratori e simili, venditori ambulanti e quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti o attigue alle stesse, abbandonare o depositare sulle pavimentazioni dei portici, dei marciapiedi, delle vie e delle piazze qualsiasi tipo di rifiuto o versare liquidi, provenienti dalle loro attività o da operazioni di carico, scarico o trasporto della merce.
2. E' vietato utilizzare la carta o altre forme di imballaggio già usate per avvolgere generi commestibili.

3. Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti e quando occorra, grembiuli, camici, copricapo ed altri indumenti decorosi e puliti come richiesto dalle disposizioni vigenti. In particolare i macellatori, i macellai ed i salumieri ed i venditori di prodotto ittici non possono indossare in luogo pubblico o aperto al pubblico, indumenti sporchi od intrisi di sangue.
4. La pulizia delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi ed esercizi deve essere eseguita senza arrecare molestia o intralcio ai passanti e senza abbandonare o "trasferire" i rifiuti prodotti o raccolti sulla pubblica via.
5. I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Art.11 - Pesatura della merce.

1. Per quanto concerne gli strumenti usati per pesare la merce trova applicazione la normativa di riferimento al momento del sopralluogo.

Art.12 - Erboristerie

1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 06/01/1931 n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erboristeria sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti preconfezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
2. Ai sensi del R.D. 27/07/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
3. Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.Lgs. 114/98.
4. In caso di violazione dei commi 1 o 2, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.
5. In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D. Lgs. 114/98.
6. D.Lgs. 26/03/2010 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (10G0080) n. 59 (art. 71) Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali
7. D.Lgs. 06/08/2012 n. 147 (art. 8): modifica dei requisiti di accesso ed esercizio delle attività di commercio e somministrazione

Art.13 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato.

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti di gastronomia è consentito il consumo immediato delle stesse a condizione che non si effettui il servizio assistito di somministrazione e utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda. Per consentire le condizioni minime di fruizione, è ammesso l'utilizzo negli esercizi di vicinato di piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva del locale.
2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
3. Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L.R 29 del 21 settembre 2007.

Art.14 - Attività miste

1. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuare permanentemente la superficie.
2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

Art.15 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

1. Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
 - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune del Veneto;
 - b) i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano;
 - c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
2. L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli, può essere esercitata, nel rispetto dei tempi e dei modi alle seguenti condizioni:
 - a) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi, e alle condizioni di cui al successivo art. 17.
3. Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
 - b) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - c) la vendita di prodotti in forma itinerante, di qualsiasi genere, con veicoli appositamente dedicati potrà avvenire, compatibilmente con le norme previste in materia di circolazione stradale e nel rispetto delle norme previste dalla L.R. 10/2001 nonché dal D.Lgs. 114/98, con una sosta di massimo due ore e, successivamente con uno spostamento previsto di almeno 250 metri rispetto al luogo precedentemente utilizzato.
 - d) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 200 metri dal perimetro di luoghi di cura, comprese le residenze per anziani, salvo espressa autorizzazione;
 - e) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
 - f) è vietata, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti nel periodo di commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali;
4. E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti;
5. A chiunque eserciti il commercio in forma itinerante di prodotti alimentari e con veicoli attrezzati a cucina mobile è fatto divieto di vendita di bevande di qualsiasi genere in bicchieri o bottiglie di vetro.
6. Tutti coloro che effettuano il commercio in forma itinerante o porta a porta, dovranno avere esposto, sulla propria persona un cartellino identificativo riportante il nome e cognome, la foto identificativa nonché i dati riferenti l'azienda da cui dipendono.
7. Chi viola le disposizioni di cui al precedente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal D.Lgs 114/98.

Art.16 - Commercio su aree pubbliche su posteggio

1. I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
2. L'attività di vendita è consentita con le limitazioni orarie previste dal Regolamento del Piano del Commercio su aree pubbliche. In particolare i titolari di posteggio non possono installare il proprio banco-autoservizio prima delle ore 6.30 e devono sgomberare entro le ore 14.00. E' vietato l'ancoraggio al suolo delle strutture di vendita.
3. L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.
4. L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.

Art.17 – Norme comuni al commercio su aree pubbliche

1. L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti in modo differenziato, secondo il metodo di raccolta locale, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi o contenitori prescritti.
2. L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
3. L'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
4. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.

Art.18 - Mestieri girovagli

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovagli come cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, arrotino ecc. sono vietati in assenza di preventiva autorizzazione del Comune.
2. E comunque vietato impiegare per gli spettacoli, anche per mera esibizione animali di qualsiasi specie, vivi o imbalsamati è avvalersi di travestimenti che possano offendere il comune senso del pudore. La polizia Locale potrà diffidare gli eventuali trasgressori a far cessare immediatamente lo spettacolo qualora ritengano pericoloso per il pubblico o per l'ambiente circostante all'attività in essere.
3. In caso di violazione del presente articolo si applica il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca delle attrezzature utilizzate.

CAPO III

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.19 - Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono pertanto vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

Art.20 - Luminarie

1. Le luminarie lungo le strade, possono essere posizionate esclusivamente da parte dell'ente proprietario delle strade o da parte del Comune di Fossalta di Portogruaro all'interno dei centri abitati. Le stesse possono essere posizionate da soggetti privati solo su delega da parte del Comune di Fossalta di Portogruaro.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi pubblici, i loro pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici degli edifici pubblici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di pericolosità. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi o supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi pubblici e dei monumenti. Le stesse possono essere posizionate anche su edifici privati previo apposito consenso della proprietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 6,00 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 4,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati. Al termine dell'installazione dovrà essere prodotta idonea certificazione in base alla normativa vigente in materia d'impianti.
5. Nel caso in cui la collocazione delle luminarie sia effettuata in prossimità o in corrispondenza di linee filoviarie la comunicazione pervenuta deve contenere il visto di fattibilità rilasciato dal gestore delle linee stesse.
6. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti promotori dell'iniziativa, salvo diversa intesa con l'Amministrazione Comunale.

Art.21 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo e comunque nel rispetto di quanto previsto dalle norme previste dal Codice della strada.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

CAPO IV

NORME DI TUTELA AMBIENTALE E DI PULIZIA DELL'ABITATO

Art.22 - Disposizioni di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico o soggetti a servitù di passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale. E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, deturpamento e danneggiamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere al ripristino dei luoghi e degli edifici.
2. I proprietari di terreni e giardini all'interno dei perimetri urbani e immediatamente limitrofi nonché quelli confinanti con il suolo pubblico comunale, così come definito dall'art.3 del D.L.vo n.285 del 30.04.1992 e successive modificazioni, dovranno provvedere a recingere i terreni stessi, a salvaguardia della proprietà e per impedire l'uso indiscriminato o improprio del fondo. Gli stessi dovranno mantenere costantemente lo sfalcio e pulizia degli incolti sia nei giardini e loro pertinenze nonché dei terreni agricoli a ridosso dei centri abitati. La stessa disposizione potrà essere estesa dalla Autorità Comunale anche a qualunque altra zona del territorio comunale quando ciò sia necessario per la sicurezza, il decoro e nel pubblico interesse.
3. E' vietato l'abbandono o il deposito dei rifiuti sul suolo pubblico, così come previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 nr. 152 norme in materia ambientale nonché dal vigente regolamento Comunale sulla disciplina dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Le eventuali violazioni del divieto predetto verranno sanzionate ai sensi delle norme citate.
4. Chiunque violi quanto disposto al comma 3 si applicano le disposizioni previste dall'art. 255 del d.lgs. 152/06 (Sanzione Penale). Il conferimento non conforme dei rifiuti sarà sanzionato amministrativamente ai sensi dell'art. 61 comma 2 del presente regolamento.

Art.23 -Portici - Cortili - Scale.

1. I portici, i cortili, le scale ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza e decoro. La pulizia di detti luoghi, se confinanti con il suolo pubblico, dovrà avvenire senza arrecare molestia o intralcio ai passanti e senza arrecare danno alle strutture pubbliche.
2. Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione ridotta.

Art.24 - Conservazione degli edifici

- 1) Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane e i deterioramenti di materiali che possono imbrattare il suolo pubblico. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nell'apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 2) I proprietari sono responsabili della buona conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari delle insegne.
- 3) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc. Gli stessi soggetti devono inoltre provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive.
- 4) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cortili

posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

- 5) Per l'esecuzione degli interventi di manutenzione della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale.
- 6) E' vietato apporre scritte, segni o disegnare figure oscene, come pure insudiciare e macchiare le facciate degli edifici, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Art.25 - Canne fumarie

1. Si applica quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio.

Art.26 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, secondo le norme vigenti.

Art.27 - Divieto di imbrattare edifici ed impianti.

1. E' vietato imbrattare e deturpare in qualsiasi modo gli edifici pubblici e privati e loro attinenze ed i manufatti di ogni specie.
2. L'affissione dei manifesti stampati o manoscritti deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni. E' vietato inoltre lanciare o lasciar cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli, manifesti o altri materiali pubblicitari su aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione. La distribuzione dei materiali sopraddetti, con la osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.
3. E' vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, nonché sui pubblici manufatti.
4. Nei giorni di fiera e di mercato è vietato accostare ai pubblici monumenti e impianti della pubblica illuminazione oggetti da esporre in vendita senza autorizzazione.

Art.28 - Ornamenti esterni dei fabbricati.

1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati a scopo ornamentale sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze prospicienti la pubblica via, devono essere convenientemente assicurati al muro.
2. Sulle finestre delle case e attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.

Art.29 – Giardini e Viali di pertinenza.

1. Nei giardini pubblici e nei viali di pertinenza è vietato:
 - a) Introdursi con veicoli a motore di qualsiasi genere fatta eccezione per i mezzi destinati al trasporto di persone aventi capacità di deambulazione ridotta;
 - b) Introdurre cani senza guinzaglio e senza museruola, fatta eccezione per i cani accompagnatori di non vedenti. Per gli altri animali deve essere adottato ogni accorgimento utile a garantire la pubblica incolumità e comunque il tutto nel rispetto di quanto previsto dal dal Dpr. 320/1954 e del Regolamento Europeo nr. 852/2004;
 - c) Costruire qualsiasi ostacolo o deviare il flusso dei corsi d'acqua pubblica;
 - d) Rovinare siti erbosi, guastare o insudiciare i sedili delle panchine;
 - e) Danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie;
 - f) Collocare baracche ed altre cose fisse o mobili;
 - g) Danneggiare in qualsiasi modo gli impianti e le attrezzature;
 - h) Prelevare dalle fontane pubbliche oltre il quantitativo limitato ad un uso legato alla sosta quale per esempio il lavaggio mani e/o piccoli oggetti da gioco;

- i) Dovrà essere, in ogni caso rispettato il vigente regolamento comunale in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani nonché quello sulla gestione e utilizzo dei parchi pubblici.
2. I contravventori, senza pregiudizio delle sanzioni stabilite dal presente regolamento e di quelle eventualmente comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Art.30 – Rami, siepi e foglie

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati al fine di evitare situazioni di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari delle aree.
2. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
3. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici prospicienti la pubblica via, di provvedere alla pulizia delle foglie cadute nel marciapiedi o nella porzione di strada antistante l'immobile da loro utilizzato o gestito.

Art.31 - Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso della acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata di norma almeno due volte all'anno, fatto salvo esigenze diverse.

Art.32 - Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse.

1. E' vietato danneggiare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.
2. E' vietato recare danni in qualunque modo alle targhe, frecce di direzione, spartitraffico e alla segnaletica stradale in genere, nonché alle lampade, condutture della luce, acqua, gas e telefono ed a qualsiasi altro impianto o attrezzatura di pubblica utilità.
3. E' vietato spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere.
4. I contravventori, senza pregiudizio delle pene sancite dal presente regolamento e di quelle eventualmente comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Art.33 - Collocamento di targhe, lapidi commemorative, cartelli ed iscrizioni.

1. Si applicano le disposizioni previste dal vigente Regolamento edilizio.

Art.34 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello provvisto di una efficiente chiusura. Deve essere altresì adottato, se necessario, ogni altro accorgimento utile a prevenire l'eventuale caduta di persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Art.35 - Accensioni di fuochi

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi di sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. L'accensione di fuochi può avvenire per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura o negli altri casi consentiti dalla autorità competente.

2. E' sempre vietato accendere fuochi all'interno dei nei centri abitati.

3. Nel caso di accensione di fuochi, fuori dai centri abitati con le modalità previste dal presente regolamento, gli stessi dovranno essere effettuati ad una distanza superiore a mt. 100 dalle abitazioni. E' vietato inoltre accendere fuochi a una distanza inferiore ai 100 metri dalle sedi stradali, fatto salvo distanze maggiori previste dal codice della strada. In deroga al punto 2, possono essere autorizzate le accensioni dei falò epifanici a condizione che gli organizzatori degli eventi garantiscano tutte le sicurezze in materia di prevenzione degli incendi, mantenendo le sufficienti distanze di sicurezza dalle abitazioni e dalle strade. Nel caso i falò epifanici venissero ubicati ad una distanza inferiore ai 100 mt. dalle strade, le stesse dovranno essere chiuse al traffico veicolare e mantenendo comunque tutte le condizioni di sicurezze in materia di antincendio. Tali eventi potranno essere svolti salvo diverse disposizioni di carattere normativo nazionale o regionale che ne vietino l'accensione.

3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo immediatamente.

4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle appositamente attrezzate.

Art.36 - Altri divieti.

1. E' vietato:

- a) Versare o anche gettare momentaneamente sulla pubblica via e nei canali liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali, industriali e private o altri materiali da rifiuto, come pure otturare le bocche ed i pozzetti di raccolta delle acque piovane;
- b) Fare il bagno nei canali;
- c) Scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto al pubblico transito, o dalle finestre dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili. Tali operazioni potranno essere consentite soltanto negli orari e con le modalità stabilite con apposita ordinanza.
- d) Spaccare legna, lavare e riparare autoveicoli od altro nella pubblica via. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità causati da forza maggiore o da caso fortuito.
- e) Stendere il bucato in luogo pubblico, fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi e balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche.
- f) Introdurre nelle pubbliche fontane oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo, ed inoltre utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche per il lavaggio di veicoli, animali, botti e simili;
- g) Soddisfare alle naturali occorrenze fisiologiche delle persone fuori dei luoghi a ciò destinati;
- h) Introdursi o fermarsi sotto gli androni, le logge, i vestiboli, i porticati e nelle scale degli edifici pubblici o privati per dormire o compiere atti contrari alla decenza pubblica;
- i) Trattenersi sia all'interno che all'ingresso e nelle adiacenze degli Uffici pubblici per offrire servizi o esercitarvi qualsiasi commercio o altra attività, salvo autorizzazione.
- k) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare la medesime in modo difforme da quello stabilito.

CAPO V

DELLO SGOMBERO DELLA NEVE E DELL'INNAFFIAMENTO

Art.37 - Sgombero della neve.

1. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili o di altre aree private. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità accertata dal Comune e secondo le prescrizioni stabilite, potrà essere permessa la rimozione della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze pubbliche.
2. I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, laboratori e pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio nei tratti di marciapiede pubblico antistanti gli accessi degli immobili di rispettiva competenza e di cospargere gli stessi con materiale idoneo ad evitare le formazioni di ghiaccio.
3. Nel caso di formazione di ghiaccioli all'esterno degli edifici che possono costituire pericolo per aree e spazi pubblici circostanti, i proprietari o conduttori degli edifici dovranno immediatamente rimuovere il pericolo con le cautele che il caso comporta.
4. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.
5. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso di cassonetti di raccolta dei rifiuti.
6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennature opportunamente disposte.

Art.38 - Dell'innaffiamento.

1. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi prospicienti la pubblica via, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o lungo i muri.
Pertanto gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, dovranno disporre di appositi accorgimenti e adottare, comunque, le occorrenti precauzioni.

CAPO VI DEI DIVIETI DI PASSAGGIO

Art.39 - Divieti di atti

1. E' vietato, nelle pubbliche vie, piazze ed aree pubbliche:
 - a) Qualsiasi attività che ostacoli la circolazione stradale salvo specifica autorizzazione;
 - b) Depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine e degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio ivi compresi i marciapiedi.
 - c) Lanciare sassi od altri oggetti, anche senza intenzione d'offendere.

Art.40 - Circolazione, stazionamento e sosta degli autocarri, autobus e simili

1. E' di norma vietato lo stazionamento di autoveicoli aventi portata superiore a 35 q.li a pieno carico, in aree dei centri urbani non attrezzate a tal fine. Le eventuali aree attrezzate saranno debitamente segnalate con apposita segnaletica stradale.
2. Tutte le aree ove sono stati istituiti eventuali divieti di transito e sosta per i mezzi di massa complessiva superiore a 35 q.li saranno debitamente segnalate con apposita segnaletica stradale di tipo verticale od orizzontale ai sensi degli art. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art.41 - Sosta di caravan e roulotte

1. La sosta dei caravan e roulotte nel territorio comunale e finalizzata al campeggio è vietata, fatto salvo che esistano a tal fine aree appositamente attrezzate.
2. In assenza di dette aree, l'Autorità Comunale potrà autorizzare l'eventuale sosta indicando, nell'autorizzazione scritta:
 - il luogo in cui la sosta è consentita;
 - la durata massima della sosta.
3. E' vietato il soggiorno o campeggio di caravan e roulotte sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico, salvo specifica autorizzazione.

Art.42 - Circolazione e sosta di caravan e roulotte

1. Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade o suoli demaniali o comunali, soggetti al pubblico passaggio, i caravan e le roulotte trainate da autoveicoli soggiacciono alle norme generali previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art.43 - Circolazione di persone aventi capacità di deambulazione ridotta

1. In deroga alle disposizioni precedenti e purché ciò non sia in contrasto con la normativa vigente è consentito, alle persone con capacità di deambulazione ridotta, di circolare con carrozzine anche motorizzate su tutte le aree pubbliche nel rispetto delle norme generali previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CAPO VII
DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI ED
ECONOMICI

Art.44 - Della tenuta degli animali.

1. Nei centri abitati non è permesso lasciar vagare liberamente animali di qualsiasi genere sia domestici che economici.
2. E' vietato introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione e manipolazione di bevande e alimenti, cinema e teatri. L'introduzione di animali nei luoghi adibiti al commercio e alla somministrazione di bevande dovranno rispettare tutte le norme previste dal Dpr. 320/1954 e del Regolamento Europeo nr. 852/2004.
3. E' vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico eseguire la pulizia di animali.
4. E' vietato possedere od ospitare animali domestici qualora non venga loro garantito il benessere necessario, cure adeguate, che assicurino lo stato di salute e garantiscano le condizioni igienico-sanitarie dei luoghi adibiti alla loro tenuta.
5. I proprietari o possessori di animali domestici devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

Art.45 - Animali con indole aggressiva.

1. Tutti gli animali di indole feroce o aggressiva, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità dovranno essere custoditi in luoghi adeguati a tale scopo, tali da garantire cure e condizioni di mantenimento e crescita sufficientemente sicuri. I luoghi di custodia dovranno sempre essere in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali. (DM 19/04/96 Allegato 1)
2. La circolazione ed il trasporto di tali animali è vietata, salvo che gli stessi non vengano trasportati all'interno di apposti ed idonei contenitori destinati a tale scopo.
3. Chiunque detiene animali potenzialmente aggressivi e potenzialmente pericolosi devono rispettare le norme Ministeriali previste.

Art.46 - Della tenuta dei cani.

1. La detenzione presso abitazioni e fabbricati in genere, giardini o in altri luoghi privati di cani o altri animali non deve arrecare disturbo alla quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone. I detentori di cani dovranno inoltre custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via. Il limite delle emissioni sonore che i cani o altri animali non devono superare è quello fissato dalle normative vigenti in materia di inquinamento acustico. Il superamento di tali limiti potrà essere accertato da A.R.P.A. Regionale o altro soggetto competente ed abilitato in tale materia. Nel caso di superamento dei limiti di legge, l'autorità competente o altro organo accertatore adotterà i provvedimenti del caso nei confronti dei detentori degli animali predetti.
2. I cani randagi ritrovati, catturati o comunque ricoverati non possono essere soppressi, se non nei casi espressamente previsti per legge. I costi di cattura e custodia dei cani non randagi, lasciati incustoditi, saranno addebitati ai legittimi proprietari.
3. E' inoltre vietato:
 - a) Impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani;
 - b) Aizzare i cani fra di loro e contro le persone od in qualunque modo incitarli o impaurirli.
 - c) Consentire ai cani di vagare liberamente.
 - d) Abbandonare i cani.

4. Tutti i cani, presenti o condotti su aree pubbliche, dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio, con lunghezza massima di mt. 1,50 e/o portare la museruola. Possono essere tenuti senza guinzaglio e/o museruola:
 - i cani da caccia in aperta campagna al seguito del cacciatore in questo caso tutta l'attività venatoria, compreso l'utilizzo dei cani da caccia è disciplinata dalle vigenti normative Regionali;
 - i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
 - i cani delle forze di polizia;
 - i cani per ciechi;
5. Le persone che conducano i cani fuori dalla proprietà privata, sono tenuti ad evitare che i loro animali insudicino con escrementi gli spazi pubblici. Per tale prevenzione dovranno avere con sé i mezzi idonei per provvedere immediatamente alla pulizia. Sono esclusi da tale obbligo i non vedenti.
6. I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso.
7. I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchips, e a riconsegnare al Comune l'attestato dell'avvenuta identificazione entro i successivi 7 giorni.

Art.47 - Della tenuta dei gatti.

1. I gatti devono essere tenuti in modo da non recare molestia a terzi. In ogni caso eventuali danni saranno risarciti dal detentore. Gli stessi non dovranno vagare liberamente lungo le strade e non dovranno accedere alla proprietà private altrui.
2. Gli enti e le associazioni protezionistiche possono, d'intesa con le aziende delle unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà o a loro affidati, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
3. E' vietato in ogni caso e a chiunque portare alimenti ai gatti che vivono in libertà e in colonie feline, salvo d'intesa con le aziende delle unità sanitarie locali o con le associazioni protezionistiche a cui sono affidate le colonie feline censite.

Art.48 - Detenzione di animali da reddito o auto-consumo all'interno del centro abitato.

1. Nel centro abitato è ammessa la detenzione di animali da reddito o autoconsumo, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie previste dalla legge e dai Regolamenti vigenti.
2. L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

CAPO VIII

QUIETE PUBBLICA E VIVIBILITA' URBANA

Art.49 - Definizione.

1. Sono considerate attività rumorose od incommode tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori, automezzi, attrezzature o altri strumenti che, con l'uso, recano molestia al vicinato o alla quiete pubblica.
2. Sono considerate, in ogni caso, "incommode", le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

Art.50 – Locali di spettacolo, esercizi pubblici e circoli privati.

1. In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite, da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico, previsto dal regolamento per la disciplina delle attività rumorose. Il rispetto di tali limiti dovrà essere attestato dalla documentazione prevista dal DPCM 16/4/99 n.215.
2. Agli esercizi pubblici è consentito:
 - a) l'utilizzo di sistemi di diffusione sonora, all'interno del locale, fino alle ore 24.00;
 - b) per l'effettuazione di spettacoli ad intrattenimento musicale, all'interno del locale, fino alle ore 24.00 dovranno essere rispettate le procedure previste dal vigente regolamento comunale sulla classificazione acustica del territorio.
3. I gestori degli esercizi pubblici possono richiedere estensioni d'orario per i casi di cui al comma precedente, nei limiti consentiti dalla normativa regionale, in assenza di lamenti ed in presenza di idonee opere di insonorizzazione del locale, attestate tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica; tali deroghe vengono concesse nel rispetto delle procedure previste dal vigente regolamento comunale sulla classificazione acustica del territorio.
4. Il Sindaco può procedere alla revoca delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi 2) e 3) nel caso di accertate e fondamentali lamentele, salvo successivo rilascio di autorizzazione previo accertamento degli interventi tecnici idonei a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dal rumore.
5. Nel caso di pubblici esercizi che hanno impostato la loro attività nella forma di "piano bar", "disco pub" e simili (e quindi con attività musicale preminente e non accessoria), l'autorizzazione viene da subito rilasciata in conformità alle disposizioni regionali in materia, previa dimostrazione di adozione di opere di insonorizzazione tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica e salva l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 4).
6. In tutti i casi, eventuali deroghe all'orario di cui ai commi 2), 3) e 5) potranno essere rilasciate dopo sei mesi di esercizio dell'attività, se non risulta pervenuta alcuna lamentela al riguardo.
7. I pubblici esercizi che risultassero causa di situazioni di molestia oltre le ore 22.00 sono tenuti ad installare dei dispositivi di rilevazione del rumore dotati di sistema di protezione contro le manomissioni, il quale dovrà limitare il superamento del livello sonoro massimo imposto dalla normativa di riferimento. La taratura e il collaudo di tale dispositivo dovrà essere certificata da un tecnico competente in acustica.
8. In caso di persistenza di lamentele può essere imposta l'adozione di un dispositivo di registrazione del livello sonoro su supporto cartaceo, la cui taratura e collaudo dovrà essere certificata da un tecnico competente in acustica; i relativi tabulati dovranno essere conservati per un periodo di 30 giorni e resi disponibili, su richiesta, per eventuali controlli.

9. In caso di manomissione o disattivazione del dispositivo di limitazione del rumore o del dispositivo di registrazione, il Comune procederà alla revoca delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi 2) e 3).
10. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3 della legge 447/95 (da euro 258,22 ad euro 10.329,13)

Art.51 - Attività temporanee.

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, o comunque di qualsiasi attività che produca rumore è consentito con il rispetto dei seguenti orari:
 - a) Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.0 e dalle 15.30 alle 19.00;
 - b) Sabato e i giorni festivi dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00;

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantiere edile od assimilabili è consentito nei seguenti periodi;

- a) Giorni feriali escluso il sabato pomeriggio dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare;
- b) Giorni feriali escluso il sabato pomeriggio dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale.

3. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua e gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione o di emergenza idraulica, è concessa deroga agli orari previsti dal presente regolamento.

4. I concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro necessari per la buona riuscita della manifestazione, con o senza l'utilizzo di strumentazioni musicali (amplificate e non) e con allestimenti temporanei, possono essere autorizzati, in deroga alle limitazioni previste dal presente regolamento e comunque nei limiti e con le modalità previste dal regolamento per la disciplina delle attività rumorose.

5. A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli in occasione di:

- a) sagre paesane;
- a) particolari ricorrenze.

6. Sono vietate:

- a) le grida di venditori di merci in genere;
- b) l'uso di amplificatori sonori in ambiente esterno, anche per scopi pubblicitari;
- c) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o a ridurre i rumori;

Le attività di cui al punto b) possono essere consentite con autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità con i seguenti orari: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

7. Nel caso di comizi, cortei, riunioni o altre manifestazioni in pubblico trova applicazione il 1° comma del presente articolo, salvo deroghe espressamente autorizzate o consentite dalla legge.
8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3 della legge 447/95 (da euro 258,22 ad euro 10.329,13)

Art.52 - Abitazioni private e attività compatibile con la residenza.

1. Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio- televisori, giradischi, impianti stereofonici e simili, deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato; inoltre le apparecchiature di uso domestico che producono rumori molesti e/o vibrazioni non devono essere messe in funzione prima delle ore 7 e dopo le ore 21; così pure, a meno di una completa insonorizzazione dell'ambiente in cui lo strumento musicale viene utilizzato, l'uso degli strumenti musicali deve essere limitato alle seguenti fasce orarie:
 - a) dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 20, nei giorni feriali;
 - b) dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 20, nei giorni festivi;
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3 della legge 447/95 (da euro 258,22 ad euro 10.329,13)

Art.53 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali.

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 22.00 e fino alle ore 09.00 del giorno successivo.

Art.54 - Segnalazioni sonore, sirene e campane.

1. Sono vietati gli abusi nell'uso di segnalazioni sonore, sirene e campane.
2. Negli stabilimenti l'uso delle sirene è consentito dalle ore 6.00 alle ore 22.00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.

Le segnalazioni di cui al periodo precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità non superiore ai 75 dBA.
3. Possono essere concesse deroghe alle condizioni fissate dal precedente comma 2 a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.
4. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici pubblici e privati o su altri beni e percepibili dall'esterno, non sono soggetti ai limiti della classificazione acustica del territorio ma devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) il segnale acustico proveniente dal sistema di allarme degli edifici deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, e deve cessare entro quindici minuti, anche se il segnale è intermittente;
 - b) congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in

- altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme;
- c) le emissioni sonore provenienti dai sistemi di allarme dei veicoli devono avere una durata massima di 2 minuti e cessare entro 5 minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente.
5. I segnali d'allarme degli edifici debbono essere installati con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.
6. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora, è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
7. Fatte salve particolari deroghe opportunamente concesse, l'uso delle campane per le cerimonie religiose deve rispettare quanto già previsto all'art. 27 del vigente regolamento di classificazione acustica del territorio Comunale e precisamente:
- a) dalle ore 7.00 alle ore 21.00 e per un periodo continuativo non superiore a cinque minuti, nei giorni festivi;
 - b) dalle ore 6.30 alle ore 21.00 e per un periodo continuativo non superiore a cinque minuti, nei giorni feriali;
8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3 della legge 447/95 (da euro 258,22 ad euro 10.329,13)

Art.55 - Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili

1. In attesa che, per la protezione coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri di seguito indicati:
- posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso la residenza;
 - dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 20, nei giorni feriali;
 - dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 20, nei giorni festivi;
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3 della legge 447/95 (da euro 258,22 ad euro 10.329,13)

Art.56 - Rilevamento e repressione delle attività rumorose.

1. La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati con l'ausilio dei competenti uffici dell'Unità Sanitaria Locale.
- Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente o dal vigente regolamento sulle attività rumorose del Comune di Fossalta di Portogruaro, i responsabili, previa diffida, sono puniti ai sensi del successivo articolo 59, ed inoltre, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo e a ridurla al di sotto dei predetti limiti.
2. Il Comune, mediante i propri uffici e gli organi competenti, vigila sul rispetto dei predetti limiti di rumorosità e può essere ordinata la sospensione o la chiusura delle attività rumorose applicando ai trasgressori le sanzioni previste dall'art.10 della L.447/95 e dall'art.8 della L.R.21/99.

Art.57 – Disciplina dell’accattonaggio nel territorio

1. E’ vietato l’accattonaggio: sui parcheggi pubblici o aperti al pubblico; davanti agli esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi; sulle aree sottoposte a circolazione stradale sia veicolare che pedonale; a meno di 1000 metri da cimiteri, chiese e luoghi di culto; sulle aree utilizzate per mercati e manifestazioni in genere.
2. E’ sempre vietato l’accattonaggio mediante l’utilizzo di animali.
3. In caso di violazione del presente articolo si applica il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca delle attrezzature utilizzate.

Art.58 – Occupazioni occasionali

Si intendono occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per raccolta fondi e/o firme, per iniziative politiche, sindacali, educative, culturali, scientifiche, assistenziali, previdenziali religiose, celebrative, sportive e ricreative, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 12 ore;
- b) le occupazioni di non più 16 mq per campagne di prevenzione e informazione sanitaria di durata non superiore a 12 ore;
- c) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con fiori, piante ornamentali, festoni, addobbi, in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- d) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore necessarie per attività di piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture, per carico/scarico materiali o per consentire traslochi;
- e) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;

Per le occupazioni occasionali la stessa è subordinata alla necessaria comunicazione nella quale deve essere indicata l’area da occupare, il giorno e l’orario di inizio e fine occupazione, da inviare al Comando di Polizia Locale a mezzo PEC o e-mail, almeno dieci giorni prima dell’occupazione. La Polizia Locale potrà vietare dette occupazioni, assoggettarle a particolari prescrizioni o indicare diversa ubicazione rispetto a quella comunicata.

Per quanto non previsto al presente articolo si richiama integralmente il regolamento sul canone patrimoniale di concessione approvato con delibera di C.C. nr. 40 del 29/12/2020.

In caso di violazione del presente articolo si applica il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca delle attrezzature utilizzate.

CAPO IX NORME FINALI E SANZIONI

Art.59 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana previgente e le sue successive modificazioni, nonché ogni altro atto e provvedimento contrario o incompatibile.

Art.60 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.61 - Sanzioni.

1. Salvo che il fatto costituisca reato ed esclusi inoltre i casi in cui le violazioni sono contemplate da specifiche leggi richiamate anche dagli articoli precedenti, le violazioni alle disposizioni previste dal presente regolamento saranno puniti con la sanzione amministrativa, previste dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con un importo da € 25,00 a € 500,00.
2. Le stesse potranno essere Oblabile in via breve con l'applicazione di una sanzione amministrativa per un importo di € 200,00
3. Per la violazione degli art. 18, 57 e 58 del presente regolamento, oltre alla sanzione amministrativa di cui al punto precedente, si applica il sequestro amministrativo ai fini della confisca dei materiali utilizzati e dei proventi raccolti, ai sensi degli art. 19 e 20 della legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per l'accertamento di tutte le violazioni del presente regolamento si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.62 - Entrata in vigore del presente regolamento.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva, ai sensi dell'art.2 - comma 4° del vigente Statuto Comunale.

INDICE GENERALE

CAPO I NORME GENERALI

<i>Art. 1 - Oggetto e scopi del regolamento</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Art. 2 - Ambito di applicazione</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Art. 3 - Incaricato della vigilanza</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Art. 4 - Operazioni di polizia giudiziaria</i>	<i>pag. 2</i>

CAPO II
COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI

<i>Art. 5 - Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 6 - Esposizione di merci e prodotti alimentari all'esterno dei negozi</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art- 7 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande all'esterno di Pubblico Esercizio</i>	\ <i>pag. 3</i>
<i>Art. 8 - Esposizione dei prezzi</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 9 - Esposizione di edicole - rivenditori di giornali</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art.10 - Disposizioni riguardanti i negozi e gli ambulanti</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art.11 - Pesatura della merce</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art.12 - Erboristerie</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art.13 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art.14 - Attività miste</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art.15 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art.16 - Commercio su aree pubbliche – Regime delle aree</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art.17 - Attività di vendita in forma itinerante – Modalità di svolgimento</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art.18 -Mestieri girovaghi</i>	<i>pag. 6</i>

CAPO III
SPAZI ED AREE PUBBLICHE

<i>Art.19 - Spazi ed aree pubbliche</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art.20 - Luminarie</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art.21 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari</i>	<i>pag. 7</i>

CAPO IV
DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO

<i>Art.22 - Disposizioni di carattere generale</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art.23 - Portici - Cortili - Scale</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art.24 - Conservazione degli edifici</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art.25 - Delle canne fumarie</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art.26 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art.27 - Divieto di imbrattare edifici ed impianti</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art.28 - Ornamenti esterni dei fabbricati</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art.29 - Dei viali e dei giardini</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art.30 - Rami e siepi</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art.31 - Pulizia fossati</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art.32 - Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art.33 - Collocamento di targhe, lapidi commemorative, cartelli ed iscrizioni</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art.34 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art.35 - Accensioni di fuochi</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art36 - Altri divieti</i>	<i>pag.11</i>

CAPO V
DELLO SGOMBERO DELLA NEVE E DELL'INNAFFIAMENTO

<i>Art.37 - Sgombero della neve</i>	<i>pag.12</i>
<i>Art.38 - Dell'innaffiamento</i>	<i>pag.12</i>

CAPO VI
DEI DIVIETI DI PASSAGGIO

<i>Art.39 - Divieti di atti</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art.40 - Circolazione e sosta degli autocarri, autobus e simili</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art.41 - Sosta dei nomadi e roulottes</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art.42 - Circolazione e sosta delle auto -caravan</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art.43 - Circolazione di persone aventi capacità di deambulazione ridotta</i>	<i>pag.13</i>

CAPO VII
DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI E PERICOLOSI

<i>Art.44 - Della tenuta degli animali</i>	<i>pag.14</i>
<i>Art.45 - Animali pericolosi</i>	<i>pag.14</i>
<i>Art.46 - Della tenuta dei cani</i>	<i>pag.14</i>
<i>Art.47 - Della tenuta dei gatti</i>	<i>pag.15</i>
<i>Art.48 - Detenzione di animali da reddito o auto-consumo all'interno dei centri abitati</i>	<i>pag.15</i>

CAPO VIII
QUIETE PUBBLICA E VIVIBILITA' URBANA

<i>Art.49 - Definizione</i>	<i>pag.16</i>
<i>Art.50 - Esercizi pubblici e circoli privati</i>	<i>pag.16</i>
<i>Art.51 - Attività temporanee</i>	<i>pag.17</i>
<i>Art.52 - Abitazioni private</i>	<i>pag.18</i>
<i>Art.53 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali</i>	<i>pag.18</i>
<i>Art.54 - Segnalazioni sonore, sirene e campane</i>	<i>pag.18</i>
<i>Art.55 - Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili</i>	<i>pag.19</i>
<i>Art.56 - Rilevamento e repressione delle attività rumorose</i>	<i>pag.19</i>
<i>Art.57 - Disciplina dell'accattonaggio sul territorio</i>	<i>pag.20</i>
<i>Art.58 - Raccolta di firme e fondi</i>	<i>pag.20</i>

CAPO IX
NORME FINALI E SANZIONI

<i>Art.59 - Norme abrogate</i>	<i>pag.21</i>
<i>Art.60 - Pubblicità del regolamento</i>	<i>pag.21</i>
<i>Art.61 - Sanzioni</i>	<i>pag.21</i>
<i>Art.62 - Entrata in vigore del presente regolamento</i>	<i>pag.21</i>